

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro II - Delle successioni Titolo II - Delle successioni legittime

Art. 579 Concorso del coniuge e dei genitori (Abrogato)

[Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, né genitori, sopravvive il coniuge, l'eredità si devolve per intero al medesimo.

Se vi sono genitori, l'eredità è devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori.]